

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2002 - Deliberazione n. 5883 - Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici - Legge 123/7/1999 n. 226 Rimodulazione del programma finanziario approvato con delibera di G.R. n. 2902 dell'11/4/2000 ed integrazione del Regolamento di attuazione approvato con Delibera di G.R. n. 4001 del 29/8/2001.

omissis

Premesso che:

- la legge 13 luglio 1999, n. 226, recante "Interventi urgenti in materia, di protezione civile", che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, all'art. 2, comma 1, prevede che per le attività di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1 della medesima legge si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e s. m. i.;

- con Delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2000 n. 2902 è stato approvato il Programma finanziario di utilizzazione delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998 previsto dall'art 1 comma 2 del D.L. 13 maggio 1999 n. 132, convertito con la suddetta legge 13 luglio 1999, n. 226;

- con Delibera di Giunta Regionale del 29 agosto 2001 n. 4001 è stato, tra l'altro, approvato il "Regolamento disciplinante i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi spettanti ai soggetti privati danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998", nel testo licenziato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 17 maggio 2001,

- con Delibera di Giunta Regionale del 5 aprile 2002 n. 1256 è stato assunto con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo ventennale da destinare agli interventi di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 9.9.1998;

Considerato che:

- si rende necessario rimodulare il Programma finanziario approvato con la Delibera dell'11 aprile 2000 n. 2902 in quanto gli oneri degli interessi passivi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti risultano maggiori di quelli previsti nel suddetto Programma finanziario e quindi la somma disponibile da destinare agli interventi di ricostruzione risulta variata"

- si rende altresì necessario integrare il Regolamento approvato con la Delibera di Giunta Regionale del 29 agosto 2001 n. 4001 alla luce di quanto emerso durante l'attività di rilevamento degli edifici danneggiati dal sisma del 9.9.1998 e per adeguarsi alla normativa adottata dalle Regioni Basilicata e Calabria;

Visto:

- l'art. 18 del Regolamento che prevede la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni allo stesso;

- il verbale della seduta del 2 ottobre 2002 nella quale il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso parere favorevole alla richiesta di integrazione al citato Regolamento, trasmesso con nota del 15.10.02 prot, n. 58 (allegato 2);

Ritenuto:

- di rimodulare il Programma finanziario di utilizzazione delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle Aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998 previsto dall'art 1 comma 2 del D.L. 13 maggio 1999 n. 132, convertito con la legge 13 luglio 1999, n. 226 secondo l'allegato prospetto (allegato 1) che forma parte integrante della presente deliberazione;

- di integrare il Regolamento in questione con il seguente art. 11 bis:

1 - I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, della Legge n. 61/98 possono eseguire i lavori di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione, prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, purché rispettino le procedure e le norme vigenti e previa acquisizione della autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 9;

2 - L'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi del precedente comma 1 non costituisce alcuna aspettativa né criterio di priorità in ordine ad eventuale concessione del contributo;

PROPONE e la Giunta, in conformità con voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di rimodulare il Programma finanziario di utilizzazione delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998 previsto dall'art 1 comma 2 del D.L. 13 maggio 1999 n. 132, convertito con la legge 13 luglio 1999, n. 226 secondo l'allegato prospetto che forma parte integrante della presente deliberazione;

- di integrare il "Regolamento disciplinante i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi spettanti ai soggetti privati danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998", approvato con Delibera di Giunta Regionale del 29 agosto 2001 n. 4001, con il seguente art. 11 bis:

1 I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, della Legge n. 61/98 possono eseguire i lavori di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione, prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, purché rispettino le procedure e le norme vigenti e previa acquisizione della autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 9,

2. L'esecuzione anticipata dei lavori al sensi del precedente comma 1 non costituisce alcuna aspettativa né criterio di priorità in ordine ad eventuale concessione di contributo;

- di inviare copia della presente Deliberazione all'Assessore ai Lavori Pubblici, all'A.G.C. LL.PP., Settore OO.PP., al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno provvederà alla notifica della presente Deliberazione ai Comuni interessati.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino